

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

PROCEDURA

per la copertura di

**un posto di
PROFESSORE STRAORDINARIO**

**ai sensi dell'art. 1, comma 12,
legge 4 novembre 2005, n. 230**

Decreto del Rettore
del 30.01.2018,
n. 70/2018

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO DEL RETTORE n. 70/2018

Procedura per la copertura di un posto di professore straordinario

IL RETTORE

Visto/a

- lo Statuto della Libera Università di Bolzano, in particolare l'art. 6, comma 2, lettera l) e l'art. 21;
- la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione, nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, Istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, in attuazione della legge 15 aprile 2004, n. 106;
- la legge 4 novembre 2005, n. 230, in particolare l'art. 1 comma 12;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 01.09.2016, n. 662 "Tabelle di corrispondenza delle posizioni accademiche";
- il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Determinazioni dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- il Codice etico della Libera Università di Bolzano;
- il vigente 'Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e dei ricercatori a tempo determinato', approvato dal Consiglio dell'Università;
- il Regolamento sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di ruolo e dei ricercatori in vigore;
- l'accordo tra la Libera Università di Bolzano, la Comunità comprensoriale Valle Pusteria e la "Stiftung" per la realizzazione del progetto di ricerca „Tourismus und Mobilität im alpinen Raum", che prevede l'istituzione di un posto per un professore straordinario;
- la delibera del Consiglio dell'Università del 20.10.2017 n. 128/2017 con la quale è stato disposto l'avvio di una procedura di chiamata per un posto di professore straordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia applicata) presso il Centro di Competenza Turismo e Mobilità istituito con delibera del Consiglio dell'Università del 03.03.2015, n. 21/2015 e in attesa di attivazione;
- la copertura finanziaria del posto di professore straordinario;

DECRETA

Art. 1

Oggetto della procedura

- 1) La Libera Università di Bolzano, di seguito denominata Università, indice una procedura per la chiamata di un posto di professore straordinario presso il Centro di Competenza Turismo e Mobilità per il settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata) e il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia applicata) ai sensi dell'art. 1, comma 12 della Legge 4 novembre 2005, n. 230:

Settore concorsuale: 13/A4 (Economia applicata)

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 (Economia applicata)

Numero posti: uno

Specifiche funzioni che il professore straordinario è chiamato a svolgere e tipologia dell'impegno scientifico e didattico

Analisi quantitativa e strategie nell'ambito del progetto di ricerca "Tourismus und Mobilität im alpinen Raum".

La candidata/Il candidato dovrà sviluppare il centro di competenza Turismo e Mobilità e una competenza di ricerca dell'Università nel settore.

Attività didattica: è prestata presso la Facoltà di Economia, sede di Brunico e sede di Bolzano. In caso di necessità, l'attività didattica è svolta presso un'altra Facoltà dell'Ateneo.

Conoscenze linguistiche richieste: conoscenza molto buona del tedesco e dell'inglese, conoscenza base dell'italiano

Tipo di selezione: valutazione:

- delle competenze scientifiche e pratiche;
- del curriculum vitae;
- delle pubblicazioni scientifiche;
- dell'attività didattica prestata;
- del colloquio con la Commissione;
- della conoscenza delle lingue.

Lingue in cui si svolge colloquio con la Commissione: in tedesco

Modalità d'accertamento delle conoscenze linguistiche: la conoscenza molto buona del tedesco è accertata durante il colloquio con la Commissione; la conoscenza molto buona dell'inglese e la conoscenza base dell'italiano è accertato a margine del colloquio con la Commissione.

Sede di servizio: Brunico

Durata del contratto: 3 anni; il contratto può essere rinnovato per ulteriori due anni, previa stipula di una nuova convenzione con gli Enti finanziatori e previa valutazione positiva dell'attività di ricerca e didattica svolta

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni in materia di stato giuridico del personale docente universitario

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalle vigenti disposizioni in materia

Data assunzione prevista: 01.07.2018

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

- 1) La procedura è rivolta ai professori di ruolo e ricercatori dell'Università e ad altri soggetti esterni alla medesima che:
 - a) hanno conseguito l'idoneità e/o l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi della Legge 240/2010 per la fascia dei professori ordinari;ovvero

- b) sono in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

Per l'individuazione dei soggetti in possesso di un'elevata qualificazione scientifica e professionale è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post laurea;
- svolgimento di documentata attività di ricerca ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma.
- completa e documentata conoscenza ed esperienza con i metodi della ricerca sociale empirica
- lunga e documentata esperienza con la ricerca basata su progetti
- profonda conoscenza ed esperienza basata su progetti nel campo della politica regionale e nello sviluppo regionale nel contesto alpino ed europeo (programmi e strategie dell'UE)
- documentata attività di ricerca, in particolare con una componente applicata, nei settori del turismo e della sostenibilità ambientale
- documentata esperienza nella creazione e gestione di centri di competenza o istituzioni simili
- esperienza con organizzazioni, aziende ed istituzioni, in particolare in materia di consulenza politica, di strategia di sviluppo e strategia d'attuazione

È richiesta una conoscenza molto buona del tedesco e dell'inglese e la conoscenza base dell'italiano.

- 2) I requisiti d'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione alla selezione.
- 3) Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Struttura organizzativa che richiede l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente il Consiglio dell'Università;
 - b) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) coloro che non possiedano l'idoneità fisica all'impiego;
 - d) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nel cui confronti il rapporto di lavoro presso una Pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- 4) L'Università si riserva il diritto di ammettere o meno, previa valutazione discrezionale effettuata da un'apposita Commissione, coloro che abbiano subito condanna penale per i delitti di cui all'art. 85, comma 1, lettera a) del T.U. approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3

Modalità per la presentazione della domanda

- 1) Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui all'art. 1 del presente bando devono presentare domanda in carta libera e conforme allo schema di cui all'allegato 'A' e disponibile sul sito web dell'Università

<https://www.unibz.it/de/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=64&year=2018>

entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

- 2) La domanda, debitamente firmata e datata sull'ultima pagina, deve essere indirizzata a:

Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (Concorsi)
Piazzetta Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano

La domanda di partecipazione alla procedura può essere consegnata a mano (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione. A tal fine, fa fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

- 3) Sulla busta di invio il candidato, oltre a quanto previsto nel comma 2, dovrà riportare la dicitura "Domanda: procedura per un posto di professore straordinario" e indicare con precisione la denominazione del settore scientifico-disciplinare, nonché il proprio nome, cognome e recapito concorsuale (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura).
- 4) Nella domanda (cfr. allegato 'A') il candidato deve chiaramente indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) la data e il luogo di nascita;
 - b) se cittadini italiani: il codice fiscale;
 - c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice d'avviamento postale;
 - d) la cittadinanza posseduta;
 - e) di appartenere a una delle categorie indicate all'art. 2 comma 1 del presente bando;
 - f) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
I candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati d'appartenenza;
 - g) di non avere riportato condanne penali;
 - h) di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);
 - i) di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito;
 - j) di non avere relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente alla Struttura organizzativa che richiede l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente il Consiglio dell'Università;
 - k) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - l) d'impegnarsi a inviare il proprio curriculum vitae scientifico al Rettore e per conoscenza all'Ufficio Personale accademico nel caso d'assunzione e prima della presa di servizio. Tale curriculum vitae è valutato dal *Mentoring group* scientifico della struttura d'afferenza al fine dell'eventuale corresponsione dell'indennità scientifica;
 - m) che quanto indicato nel curriculum vitae allegato alla presente domanda di partecipazione corrisponde al vero e di esprimere il proprio consenso, affinché il responsabile del procedimento effettui i controlli delle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dal/la sottoscritto/a nell'ambito della presente procedura;
 - n) di esprimere il proprio consenso, affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura e alla copertura del posto bandito;
 - o) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura oggetto della domanda (indirizzo con codice d'avviamento postale, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di fax) e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni.
- 5) I candidati riconosciuti portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova didattica, qualora prevista, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio

1992, n. 104.

- 6) Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del comma 4 del presente articolo è data tempestiva informazione per iscritto alla Libera Università di Bolzano, Ufficio Personale accademico, piazzetta Franz Innerhofer, 8, 39100 Bolzano.
- 7) L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso d'irreperibilità del candidato o di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore e comunque non imputabili a colpa dell'Università stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla procedura. La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata con avviso ricevimento, nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Art. 4

Presentazione dei titoli

- 1) Posto che, ai sensi del presente bando, si intendono per 'titoli' quelli scientifici, didattici e le pubblicazioni, e per 'certificati' ogni documento comprovante il possesso di un determinato titolo, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice:
 - a) n. 1 copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
 - b) n. 1 curriculum vitae, datato e firmato, della propria attività didattica e scientifica, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 'C';
 - c) n. 1 elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni in ordine cronologico redatto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del presente bando;
 - d) documentazione comprovante il possesso dei titoli;
 - e) n. 1 elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, datato e firmato [elenco generico di quanto materialmente inserito nel plico, ovvero i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma].
- 2) La documentazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, qualora rilasciata da Pubbliche amministrazioni italiane, deve essere prodotta in una delle seguenti forme:
 - a) in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso, il candidato deve presentare:
 - n. 1 copia di ogni titolo;
 - n. 1 dichiarazione, compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta e datata sull'ultima pagina, in cui egli dichiara, sotto la propria responsabilità, che le copie dei titoli allegati, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, al luogo e all'Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito, sono conformi all'originale in suo possesso. Tale dichiarazione funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto;
 - n. 1 copia di un documento di identità;
 - b) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità il possesso degli stessi titoli, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, al luogo e all'Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito. In tal caso, il candidato deve presentare:
 - n. 1 dichiarazione, compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta e datata sull'ultima pagina, che funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto;
 - n. 1 copia di un documento di identità.

L'Università non può né accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni italiane.

Conseguentemente, tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione, non sono tenute in considerazione ai fini della procedura.

I certificati rilasciati da Enti privati o conseguiti all'estero possono essere prodotti:

- a) in originale, oppure
- b) in copia autenticata ovvero
- c) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. allegato 'B').

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea secondo l'allegato B.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

- 3) Nessun titolo inviato a questa Amministrazione è restituito.
- 4) L'invio delle pubblicazioni non vale a sanare il mancato o tardivo inoltro della domanda di partecipazione alla procedura.
- 5) Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, il predetto allegato 'B' è utilizzato dall'interessato anche per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6) Relativamente ai candidati extracomunitari, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
- 7) Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai partecipanti alla presente procedura sono considerati validi, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università, di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre a essere escluso dalla procedura, il candidato sarà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

- 8) I certificati o attestati possono essere prodotti nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola.

È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione ai certificati o attestati presentati in lingua francese, inglese, tedesca o spagnola, mediante l'invio della traduzione in lingua italiana dei medesimi.

La traduzione in lingua italiana deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

- 9) A qualunque titolo redatto in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, presentato sia da cittadini italiani o comunitari sia da cittadini extracomunitari, deve essere allegata, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli redatti in lingua straniera diversa da quelle precedentemente elencate, se privi della predetta traduzione, non sono valutati dalla Commissione giudicatrice.

Art. 5

Invio delle pubblicazioni

- 1) Le pubblicazioni scientifiche devono essere numerate in ordine progressivo e devono essere inviate unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura.

Pertanto, le pubblicazioni vanno inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione oppure consegnate a mano alla:

Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (Concorsi)
Piazzetta Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano

L'invio o consegna delle pubblicazioni (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Non sono prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il predetto termine.

Per le pubblicazioni inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

La numerazione dell'elenco delle pubblicazioni deve corrispondere con la numerazione delle pubblicazioni inviate.

- 2) Le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, devono essere prodotte:
 - a) in originale;
 - b) in copia autenticata;
 - c) in fotocopia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta sull'ultima pagina nonché producendo la fotocopia di un documento d'identità), con la quale si attesti la conformità all'originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione e al numero dell'opera da cui sono ricavati.
- 3) Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi all'originale ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo:
 - a) per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di deposito legale;
 - b) per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
- 4) Le pubblicazioni sono valutate solo nel caso in cui a esse si possano risalire autonomamente come pubblicazioni nei cataloghi pubblici.
- 5) Alle pubblicazioni inviate deve essere allegato un elenco numerato delle stesse, firmato e datato sull'ultima pagina. Nell'elenco numerato sono esposte in ordine cronologico le pubblicazioni con indicazione della relativa categoria secondo lo standard internazionale per gli indici bibliografici, con l'indicazione del DOI, qualora possibile. Nel caso in cui la paternità dell'opera sia da attribuire a più autori, l'eventuale autore principale deve essere indicato in *corsivo*.
Le pubblicazioni considerate particolarmente significative sono da contrassegnare sul lato sinistro con una stelletta (*). Se rilevante, indicare l'indice e l'incidenza della rivista. In caso di lavori accettati ma non ancora pubblicati, è da riportare testualmente il giorno probabile della pubblicazione.
- 6) Il mancato invio delle pubblicazioni entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. La Commissione giudicatrice valuterà il candidato solo sulla base del curriculum e non potrà, pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.
- 7) L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.
- 8) Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
Le pubblicazioni compilate nella lingua d'origine diversa dall'italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, devono essere tradotte in una delle predette lingue.
I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').
- 9) Le pubblicazioni devono essere prodotte in ogni caso, anche se già presentate presso questa o altra Amministrazione in occasione di partecipazione ad altre procedure selettive.

Art. 6

Esclusione dalla partecipazione alla procedura

- 1) I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura. Pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore dell'Università.
- 2) In particolare, saranno esclusi coloro i quali:
 - a) presentino domande non sottoscritte;
 - b) presentino domande che, per qualsiasi causa, non siano state spedite o consegnate a mano entro il termine indicato nell'art. 5 comma 1 del presente bando.

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione

- 1) La rinuncia a partecipare alla procedura (da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato 'D') deve essere inviata via e-mail al Presidente della Commissione giudicatrice e, per conoscenza, al Responsabile del procedimento (personnel_academic@unibz.it).
Eventuali rinunce antecedenti la formazione della Commissione giudicatrice devono essere inviate esclusivamente al Responsabile del procedimento (personnel_academic@unibz.it).
- 2) La rinuncia produce effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.
- 3) La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica equivale a rinuncia.

Art. 8

Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è composta da 5 membri, di cui al massimo 2 sono nominati dall'Ente finanziatore. I membri appartengono al ruolo dei professori di I fascia o a un ruolo equivalente e sono attivi nel macro-settore oggetto della selezione. Almeno uno di essi deve afferire al settore scientifico-disciplinare della posizione bandita. I due membri nominati dall'Ente finanziatore non devono appartenere al ruolo dei professori.
- 2) La Commissione giudicatrice deve avere una composizione internazionale. La corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di I fascia dei membri provenienti da università straniera è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
- 3) Possono far parte della Commissione professori che hanno un'esperienza nella didattica e nella ricerca di comprovato riconoscimento internazionale.
- 4) La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito il Presidente del Consiglio dell'Università.
- 5) Eventuali istanze di riconsiderazione da parte di candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, devono essere presentate entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul Portale dell'Università. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari.
- 6) La partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
- 7) Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Svolgimento della procedura

- 1) La Commissione giudicatrice nella prima seduta, che può svolgersi anche in forma telematica, predetermina i criteri di massima per la valutazione delle competenze scientifiche e pratiche, del curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica prestata, del colloquio con la Commissione e della conoscenza delle lingue indicate all'art. 1 del bando di selezione.
- 2) I criteri sono consegnati al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità, per almeno sette giorni, sul sito dell'Università e presso la sede del rettorato.
Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
- 3) La Commissione giudicatrice esprime un motivato giudizio sulle competenze scientifiche e pratiche, sul curriculum vitae, sulle pubblicazioni scientifiche, sull'attività didattica prestata.
- 4) Successivamente, i candidati sostengono il colloquio con la Commissione. La conoscenza molto buona del tedesco è accertata durante il colloquio con la Commissione; la conoscenza molto buona dell'inglese e la conoscenza base dell'italiano è accertato a margine del colloquio con la Commissione.
- 5) La data, il luogo e l'orario di svolgimento della prova didattica sono resi noti agli interessati almeno 20 giorni prima della prova medesima.
A tale fine, il candidato dovrà essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: la carta d'identità, il passaporto o la patente automobilistica.
- 6) La Commissione giudicatrice esprime un giudizio sul colloquio e sulla conoscenza delle lingue.
- 7) Sulla base dei giudizi espressi sulle competenze scientifiche e pratiche, sul curriculum vitae, sulle pubblicazioni scientifiche, sull'attività didattica prestata, sul colloquio con la Commissione e sulla conoscenza delle lingue richieste, previa valutazione comparativa e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, la Commissione giudicatrice individua una lista prioritaria di candidati comparativamente migliori.

Art. 10

Conclusione della procedura

- 1) La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro 3 mesi dal decreto di nomina del Rettore.
- 2) Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione giudicatrice e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
- 3) Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione giudicatrice, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
- 4) Gli atti della Commissione giudicatrice, costituiti dai verbali delle riunioni, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento e pubblicati sul portale dell'Università.
- 5) Dei risultati della selezione è data comunicazione personale ai vincitori a cura dell'Ufficio Personale accademico mediante messaggio di posta elettronica o per via postale.
- 6) Dalla data del provvedimento d'approvazione degli atti decorrono i termini per le eventuali impugnazioni.

Art. 11

Proposta di chiamata da parte del Presidente

- 1) Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Presidente, sentito il rettore, tenuto conto della lista prioritaria dei candidati comparativamente migliori redatta dalla Commissione

giudicatrice, propone con decreto motivato, la chiamata del candidato ovvero decide di non procedere alla chiamata.

Art. 12

Approvazione della proposta di chiamata

- 1) La proposta di chiamata del professore in seguito alla presente procedura è approvata dal Consiglio dell'Università, previo parere positivo del Senato accademico.

Art. 13

Documentazione ai fini dell'assunzione

- 1) Il professore straordinario, al momento della presa di servizio, sarà tenuto a produrre:
 - a) un certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito della procedura) rilasciato da un medico militare, provinciale o da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento di servizio. A seguito dell'assunzione è disposto, a discrezione di questa Amministrazione, l'accertamento medico d'idoneità specifica alla mansione previsto dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 626/1994, da effettuarsi presso il Medico Competente istituito presso il Servizio di Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro di questa Amministrazione;
 - b) per coloro che già siano dipendenti di un'Amministrazione pubblica, una dichiarazione sostitutiva da cui risulti che essi si trovano in attività di servizio, con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa;
 - c) un certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale o un certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino, che attesti l'assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari, ai sensi degli artt. 657, 663 e 686 del c.p.p. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito della procedura di selezione.
- 2) Il candidato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è tenuto ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) l'atto di nascita;
 - b) la cittadinanza posseduta;
 - c) il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;
 - d) la posizione d'impiego alle dipendenze dello Stato, delle Province e dei Comuni, o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, la dichiarazione d'opzione per il nuovo impiego ex art. 8 della legge 311/1958.
- 3) Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere utilizzate da cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
- 4) Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati della presente procedura sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università, di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi. L'Università, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni può richiedere direttamente la necessaria documentazione, che va fornita dall'interessato entro quindici giorni dalla richiesta.

L'Università effettuerà, altresì, idonei controlli nei confronti dei candidati comparativamente migliori nella procedura in oggetto.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre a essere escluso dalla procedura, il candidato sarà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14

Restituzione delle pubblicazioni

- 1) Al termine della selezione, decorso i termini per eventuali impugnative, i candidati non chiamati dall'Ateneo possono richiedere la restituzione delle pubblicazioni presentate. I candidati dovranno provvedere personalmente o a mezzo di persona a ciò delegata al recupero delle pubblicazioni. Il termine per la restituzione sarà di sei mesi trascorso il quale l'Università disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

- 1) Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Università, quale titolare dei dati inerenti alla presente procedura, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande, compresi quelli cosiddetti sensibili e/o giudiziari, è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività selettiva e all'eventuale conclusione del rispettivo contratto di lavoro (cfr. l'informativa in allegato al presente bando di selezione).

Art. 16

Responsabile del procedimento

- 1) Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott. Paola Paolini, responsabile dell'Ufficio Personale accademico, piazzetta Franz Innerhofer, 8 - C.P. 276 - 39100 Bolzano - telefono +39 0471 011310, fax +39 0471 011309, e-mail: personnel_academic@unibz.it
- 2) Sul sito Web:

<https://www.unibz.it/de/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=64&year=2018>

espressamente dedicato alle procedure per la chiamata di professori straordinari, sono disponibili tutte le informazioni circa lo stato d'avanzamento dei lavori della Commissione giudicatrice e le relative scadenze.

Art. 17

Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Bolzano, 30.01.2018

Decreto n. 70/2018



IL RETTORE
Prof. Paolo Lugli

